



Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010)

Frequently asked questions (FAQ)

Integrazione al 21 novembre 2011

Indice delle FAQ

- 1. Soggetti valutati**
- 2. Prodotti oggetto di valutazione**
- 3. Periodo della valutazione**
- 4. Responsabilità strutture**
- 5. Procedura di sottomissione**
- 6. Procedura di valutazione**
- 7. Relazione sulle strutture**
- 8. Pubblicazione dei risultati della valutazione**

1. Soggetti valutati

<p>I docenti che sono andati in pensione dopo la data del 7 novembre 2011 rientrano nella VQR?</p>	<p>Si. Si tratta di personale in servizio alla data del Bando.</p>
<p>I docenti che risultano in congedo o aspettativa per le cause previste dal DPR 382/80 (es. mandato parlamentare, sindaco etc.) alla data del Bando sono soggetti alla valutazione?</p> <p>I docenti che risultano in congedo per malattia o maternità alla data del Bando sono soggetti alla valutazione?</p>	<p>Nel bando non si distingue tra congedo per malattia o maternità e congedo ai sensi del DPR 382. Quindi, se il congedo o l'aspettativa mantengono la condizione di "essere in servizio" si ricade nelle condizioni del bando legate alla durata del congedo nel settennio oggetto della valutazione. "Nel caso di periodi di congedo avvenuti nel settennio ai sensi dell'articolo 13 del DPR 382 del 1980 o, comunque, per motivi estranei allo svolgimento di attività di ricerca, quali maternità, congedo parentale, malattia, ecc., il numero di prodotti da presentare è ridotto di 1/3 rispetto al valore indicato nella Tabella 3 per congedi di durata complessiva compresa fra 2 e 4 anni, e di 2/3 per congedi di durata complessiva compresa fra 4 e 6 anni. Per congedi superiori ai 6 anni si è esentati dall'esercizio di valutazione. Il numero di prodotti attesi risultante, se decimale, si arrotonda per difetto".</p> <p>Se invece essere in congedo implica la sospensione dall'essere in servizio, allora in entrambi i casi non rientrano.</p>
<p>Il Centro di Ricerca è un Ente di ricerca? Un Dipartimento che investe in Centri di Ricerca è premiato in termini di almeno uno degli indicatori di valutazione?</p>	<p>La valutazione prenderà ad oggetto qualunque struttura interna sia accreditata come tale dall'ateneo. Se il Centro di ricerca è quindi interno all'ateneo, verrà valutato come ogni altra struttura dipartimentale.</p> <p>Se il Centro di ricerca è invece autonomo e ha personale proprio può chiedere la valutazione come ente di ricerca non vigilato dal MIUR, con le procedure del caso. In questo caso sarà possibile per i docenti dell'ateneo che risultino affiliati al Centro con un incarico formale sottoporre tre pubblicazioni anche a favore dello stesso in aggiunta a quelle per l'ateneo.</p> <p>La creazione di Centri rientra nelle attività ordinarie di ricerca dei dipartimenti e come tale non costituisce elemento separato di valutazione.</p>
<p>Gli enti di ricerca non vigilati dal MIUR come possono entrare nella VQR?</p>	<p>Compilando il modulo di domanda pubblicato sul sito entro il 15 dicembre 2011.</p> <p>Il costo della partecipazione per gli enti non vigilati è determinato in un importo minimo fisso di Euro 20.000 (indipendentemente dal numero di prodotti) e in Euro 100 per ogni prodotto eccedente il numero di 200.</p>

2. Prodotti oggetto di valutazione

<p>Se un docente sottopone tre lavori come ateneo e meno di tre come affiliato ad ente di ricerca, la penalizzazione come viene attribuita?</p>	<p>Per quanto affermato nel bando, la valutazione di tutti i prodotti presentati viene attribuita per metà all'ateneo e per metà all'ente di ricerca.</p>
<p>Ai fini della sottomissione di prodotti aggiuntivi in quanto affiliati ad enti di ricerca, è sufficiente essere "iscritti" a tali enti?</p>	<p>No. È necessario aver ricevuto un incarico formale di ricerca per almeno 3 anni anche non continuativi. Per incarico formale di ricerca si intende una assegnazione da parte dell'ente (quindi non una semplice iscrizione volontaria da parte del ricercatore) di compiti di ricerca, inclusa la pubblicazione dei risultati. Di norma questa si traduce nella richiesta che l'affiliazione dell'ente di ricerca compaia nelle pubblicazioni.</p>
<p>Qualora un articolo esca in versione elettronica entro i termini del Bando (2004-2010), ma in versione cartacea su rivista solo nel 2011, è ammissibile alla valutazione?</p>	<p>Si, se la versione elettronica riporta in modo univoco la data del fascicolo cartaceo della rivista e questa rientra nei termini del Bando. No, se la versione elettronica uscita prima del 2011 si riferisce ad un fascicolo con data del 2011.</p>
<p>È possibile sottomettere un articolo uscito materialmente su rivista nel 2011, ma pubblicato su un fascicolo la cui data rientri nel periodo 2004-2010?</p>	<p>Si. Si tratta di un ritardo di pubblicazione del fascicolo. Fa testo la data del fascicolo.</p>
<p>Le serie di Working Papers dotati di ISBN e ISSN rientra nella tipologia di prodotto "Monografia" (Codice 276)? Nel caso in cui tale monografia in lingua inglese viene anche pubblicata nell'ambito di Networks come SSRN (Social Science Research Network, o REPEC (Research Papers in Economics)) acquisirebbe un valore più elevato?</p>	<p>I working papers non rientrano di norma nella categoria di pubblicazioni se privi di codice. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Se hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Il fatto di essere pubblicati su collane internazionali non aggiunge né toglie valore di per sé. Il valore verrà determinato per ogni singolo prodotto attraverso la peer review o attraverso indicatori bibliometrici di citazione. In alcuni casi i GEV potranno procedere ad una classificazione in classi delle riviste, nel qual caso potranno valutare anche collane di working papers. In ogni caso questa procedura verrà annunciata nei Criteri di valutazione dei GEV a fine gennaio.</p>
<p>Banche dati (codice 295): come vengono certificate? Che caratteristiche devono avere per garantire un livello di qualità accettabile? Esiste un registro nazionale per le banche dati?</p>	<p>Non esiste un registro nazionale delle banche dati né una procedura di certificazione. Le banche dati verranno valutate da esperti del settore.</p>



<p>Software: che caratteristiche devono avere? Come sono valutati? Esiste un registro nazionale per il software?</p>	<p>Non esiste un registro nazionale dei software. I prodotti di ricerca elencati alla lettera e) del punto 2.3 del bando (incluso quindi il SW) sono ammissibili “esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione. “</p>
--	---

3. Periodo della valutazione

Nessun aggiornamento

4. Responsabilità strutture

Nessun aggiornamento

5. Procedura di sottomissione

<p>Se i docenti indicano un ordine di rilevanza, su quali basi la struttura può modificare quest'ordine? Cosa impedisce, ex post, al docente i cui prodotti siano stati valutati in modo scarso, di sostenere che se il Dipartimento avesse rispettato il suo ordine di rilevanza la valutazione sarebbe stata migliore?</p>	<p>Si ricorda che la valutazione prevista dalla VQR è solo delle strutture, non degli individui. Di norma la struttura sceglierà secondo la graduatoria dei docenti. Tuttavia se la lista di preferenza degli individui fosse seguita in modo tassativo, si verrebbero a creare problemi pressoché insolubili nella allocazione dei lavori con più di un autore al fine di evitare le duplicazioni. Sotto un altro punto di vista, la struttura potrebbe aver svolto simulazioni in base alle quali la scelta dei prodotti che massimizzano la probabilità di buona valutazione differisce da quella del docente. L'ANVUR non entra in ogni caso nel merito dei rapporti tra singoli docenti e struttura, che ogni ateneo può regolare in totale autonomia. Si ricorda che le strutture non riceveranno le valutazioni individuali, quindi il ragionamento formulato nella domanda non avrebbe fondamento alcuno.</p>
<p>Con quale procedura si può, per indisponibilità o inerzia degli editori, inviare la pubblicazione in formato cartaceo invece che pdf? Non è esplicitato l'elenco degli editori italiani che hanno aderito alla convenzione in merito. Come ci si deve comportare per gli editori stranieri?</p>	<p>La procedura è illustrata nelle Linee Guida CINECA. La struttura deve contattare l'editore della monografia che intende sottoporre alla valutazione e acquisire la disponibilità all'uso del PDF. Nella grande maggioranza dei casi l'editore provvederà in modo autonomo a inoltrare il file al CINECA e per esso al GEV. Ciò vale anche per gli editori stranieri, che di norma sono pronti a concedere l'uso del PDF a fini di valutazione. L'editore può essere contattato anche dal singolo docente, ma in ogni caso la comunicazione dell'esito finale al CINECA deve essere svolta dalla struttura. Qualora il file non sia disponibile, occorre comunicarlo al CINECA, il quale ne informa il GEV che può consentire l'invio cartaceo.</p>

<p>Cosa significa che in caso di <i>particolari indisponibilità</i> del prodotto in formato elettronico è ammesso l'invio in cartaceo, previa comunicazione e relativo <i>consenso dei GEV</i>?</p>	<p>Nel caso di indisponibilità documentata del file PDF e solo dopo che si è esperita la procedura di contatto con l'editore, il CINECA informa il GEV il quale autorizza l'invio cartaceo.</p>
<p>Il PDF deve essere inviato a cura degli editori solo per le monografie o anche per gli articoli su riviste?</p>	<p>Per gli articoli l'invio del PDF deve essere effettuato dal singolo docente. Si ricorda che per molte riviste scientifiche l'uso personale non diffusivo di copie di articoli è ammesso.</p>
<p>Chi fa materialmente la scheda di cui al punto 2.3. del bando? Poiché la scheda si fa solo per i prodotti selezionati, come si può coordinare il lavoro dei singoli docenti e quello della struttura ai fini della predisposizione della scheda (che richiede un <i>abstract</i> che dovrà necessariamente essere fatto o almeno approvato dall'Autore)?</p>	<p>La scheda viene preparata dall'autore e trasmessa dalla struttura, completa dell'abstract, che in genere è già disponibile nel testo dell'articolo. I docenti dovrebbero essere invitati a compilare un numero di schede superiore a tre (a meno che l'autore non sottoponga solo lavori a firma singola). Se la struttura sceglierà lavori per i quali non è stata preparata la scheda, sarà suo compito sollecitare il docente alla compilazione, o provvedere in proprio.</p>

6. Procedura di valutazione

<p>I sottogruppi GEV sono sottoinsiemi omogenei dei membri del GEV o sono integrabili con ulteriori membri scelti all'esterno?</p>	<p>I sottogruppi GEV sono composti esclusivamente di membri del GEV e sono organizzati su proposta del Coordinatore del GEV, approvata dall'ANVUR.</p>
<p>Esistono banche dati ufficiali adottate dall'ANVUR per gli indicatori bibliometrici?</p>	<p>L'ANVUR ha sottoscritto due contratti con Thomson Reuters (banca dati ISI) e Elsevier (banca dati SCOPUS) per la fornitura dei dati bibliometrici grezzi. Su queste basi di dati verranno calcolati gli indicatori bibliometrici generali. Tuttavia i GEV potranno suggerire la adozione di altre basi di dati specialistiche, che verranno validate dall'ANVUR.</p>

7. Relazione sulle strutture

<p>Nella riattribuzione ai nuovi Dipartimento post-legge 240 delle informazioni attualmente fornite per le strutture ante-riforma come verranno ripartiti i dati finanziari (es. fondi di ricerca, contratti c/terzi) se essi provengono da docenti che sono affiliati a strutture diverse?</p>	<p>IL Bando dice chiaramente che la valutazione dei nuovi dipartimenti utilizzerà unicamente gli indicatori per i quali è possibile la riattribuzione univoca sulla base della nuova composizione. Ad esempio, la valutazione dei prodotti della ricerca, che segue l'autore. Gli altri indicatori possono essere calcolati solo nel caso in cui il nuovo dipartimento incorpori nella loro totalità più dipartimenti ante Legge 240. Se ciò non accade, l'unico altro indicatore che potrebbe essere ricostruito è quello relativo all'attrazione delle risorse, ma il criterio seguito deve essere scelto dalla struttura: i finanziamenti potrebbero seguire tutti il responsabile del contratto di ricerca, oppure la struttura potrebbe ripartirli nei dipartimenti scelti dai partecipanti alla ricerca pro-capite, o seguire altri criteri. Il criterio seguito va comunque precisato.</p>
<p>Il criterio di internazionalizzazione non contempla la presenza in un Dipartimento di un Dottorato Internazionale, cioè basato su collaborazioni internazionali formali con altri Dipartimenti (Joint Doctorates, accordi in cotutela). Potrebbe essere oggetto di valutazione?</p>	<p>Si tratta di una informazione utile alla valutazione generale. Fornire la informazione nel Rapporto di auto-valutazione, includendo elementi relativi alla quota di studenti che hanno co-tutela internazionale.</p>
<p>Per quanto concerne la mobilità in entrata si fa riferimento a presenze straniere da esprimere in mesi uomo anche se il requisito di una permanenza minima di tre mesi presso il Dipartimento viene effettuata anche da persone diverse? Come è possibile certificare l'informazione sui ricercatori esteri ospitati/ricercatori ospiti all'estero)?</p>	<p>No, il requisito della permanenza per almeno tre mesi si riferisce alla stessa persona straniera. L'informazione viene certificata dal Nucleo di valutazione e resta nella documentazione della VQR.</p>
<p>In merito all'indicatore di Alta Formazione sono incluse iniziative come i Workshop e le Scuole (Summer School, Winter School e simili) di alta formazione?</p>	<p>No, l'indicatore si basa su quanto elencato nel bando: numero di studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.. Tali iniziative possono però essere elencate nel Rapporto di auto-valutazione.</p>
<p>Come è possibile certificare la informazione generale fornita sulle strutture?</p>	<p>Le informazioni di struttura potranno essere successivamente verificate dalle site visit previste dal Decreto su accreditamento e valutazione delle università, che, ancorché orientato alla didattica e ai servizi agli studenti, include anche la attività di ricerca tra le sue competenze.</p>

<p>Al punto 3.2.f) si fa riferimento alle entrate di cassa relative a progetti di ricerca ottenuti da Bandi Competitivi quali PRIN, FIRB, Programmi Quadro UE.</p> <p>Possono essere inseriti Bandi Competitivi finanziati da</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazioni - Banca Mondiale - Banca Europea degli Investimenti? <p>Possono essere inclusi i progetti (es. Joint Research Projects) finanziati dall'Ateneo?</p>	<p>La lista di Bandi Competitivi è solo indicativa.</p> <p>Possono essere inclusi tutti i progetti che abbiano subito una selezione ex ante di tipo competitivo, di norma con l'uso di esperti, da qualunque fonte provengano, purché esterna all'ateneo.</p> <p>Quindi possono essere inclusi tutti i Bandi Competitivi menzionati nella domanda, ma non i progetti finanziati dall'ateneo, anche se aggiudicati con procedura competitiva.</p>
<p>Se una università partecipa a consorzi, società consortili, fondazioni o altre forme di cooperazione, può far valutare i prodotti di ricerca relativi?</p>	<p>I prodotti di ricerca sono sottoposti solo da personale strutturato degli atenei e degli enti vigilati.</p> <p>Se il personale realizza pubblicazioni attraverso una di queste forme di cooperazione può senz'altro sottoporle alla valutazione in quanto autore.</p>
<p>Se una università partecipa a consorzi, società consortili, fondazioni o altre forme di cooperazione può far rientrare i finanziamenti per progetti di ricerca ottenuti tramite essi nei propri indicatori di struttura?</p>	<p>Le forme di cooperazione menzionate hanno personalità giuridica autonoma e quindi non dipendono dai soggetti soci o partecipanti e non consolidano i propri bilanci. Tuttavia è vero che queste forme possono realizzare attività di ricerca che merita di essere apprezzata.</p> <p>La strada maestra è la sottomissione come enti di ricerca non vigilati dal MIUR, con la procedura specifica a pagamento.</p> <p>Se tuttavia questa non fosse praticabile, anche in ragione della dimensione, si pone il problema di come riconoscere a tutti i soggetti partecipanti la titolarità di una quota dei finanziamenti dei progetti che vengono realizzati congiuntamente. Al fine di evitare conflitti interni, si prevede quanto segue.</p> <p>Ai soli fini valutativi, si considerano rilevanti i consorzi, società consortili, fondazioni o altre forme di cooperazione aventi statutariamente missione di ricerca e nei quali siano soci atenei o enti di ricerca.</p> <p>Tali soggetti comunicano agli atenei o enti di ricerca propri soci l'ammontare dei finanziamenti di progetti o dei contratti conseguiti che possono essere ricondotti ai vari soggetti partecipanti, in quanto</p>



	<p>promotori e responsabili scientifici dei contratti ottenuti.</p> <p>Tale comunicazione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione o organo equivalente.</p> <p>Gli atenei ed enti di ricerca soci sono autorizzati a iscrivere le somme corrispondenti negli indicatori di struttura ai fini della VQR, indicando nel Rapporto di Autovalutazione i criteri seguiti e allegando le comunicazioni ricevute.</p>
<p>Tra gli indicatori di terza missione si fa riferimento alla attivazione di scavi archeologici nel settennio. Come si deve intendere questo indicatore?</p>	<p>L'indicatore non si riferisce alla apertura ex novo di scavi archeologici effettuata nel settennio. Data la durata media delle attività archeologiche, ci si riferisce qui alla attività di scavo effettuata nel settennio (in termini di numero di siti nei quali il dipartimento è attivo), anche se aperti in data precedente.</p>



8. Pubblicazione dei risultati della valutazione

<p>I Dati da trasmettere da parte delle strutture con attribuzione per Dipartimento (punto 3.2. lettera f del bando) verranno utilizzati nella valutazione finale dell'ANVUR?</p>	<p>Si. Costituiscono elementi di valutazione, in quanto intervengono nel calcolo di alcuni indicatori .</p>
<p>Quale sarà il formato del Rapporto finale per i dipartimenti?</p> <p>Se come è prevedibile non riceverà le valutazioni individuali, avrà solo un posto in graduatoria, sia pur articolato nei vari indicatori di cui all'Appendice III? Su questa base, come potranno i Dipartimenti condurre azioni migliorative?</p>	<p>Il Rapporto per i dipartimenti sarà basato sulla aggregazione degli indicatori dei prodotti di tutti gli afferenti ai dipartimenti, ciascuno proveniente dalla area GEV di riferimento.</p> <p>Nel caso di dipartimenti che hanno docenti i cui lavori sono stati valutati da un solo GEV, la graduatoria coinciderà con quella per area.</p> <p>Nel caso di dipartimenti multi-area, si provvederà ad una aggregazione di valutazioni provenienti da vari GEV opportunamente pesate.</p> <p>I dipartimenti si potranno confrontare con altri simili al fine di azioni migliorative.</p>
<p>Il Rapporto di Autovalutazione è uno strumento interno alle Università o rileva ai fini della valutazione espressa dall'ANVUR nella relazione finale? E se sì, come?</p>	<p>Il Rapporto di Autovalutazione non rileva ai fini degli indicatori numerici, ma verrà utilizzato nella redazione del rapporto finale dell'ANVUR, come stabilito dal Bando</p>
<p>L'Appendice 1 reca i contenuti di massima del Rapporto di Autovalutazione. Verrà prodotto uno schema più dettagliato o dovrà essere definito a cura delle strutture o dei Nuclei stessi?</p>	<p>I contenuti di massima definiti nella Appendice 1 vanno intesi come riferimenti minimi, che ogni Rapporto dovrà coprire. L'articolazione interna ai capitoli è lasciata alla determinazione dei Nuclei.</p>